

Cassazione Civile, Sez. I, 25 giugno 2024, n. 17497. Pres. Cristiano. Est. Amatore.

(omissis).

1.1 Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 209, 101, 99, 98, 96 e 95 l.fall., poiché, contrariamente a quanto affermato nel decreto, la domanda tardiva doveva essere proposta non già al Commissario liquidatore (spogliatosi di ogni potere di verifica del passivo all'atto del deposito dell'elenco definitivo delle domande ammesse o respinte), bensì al Tribunale, che avrebbe però dovuto designare un "giudice istruttore" - in luogo del giudice delegato - ai fini della decisione della causa nelle forme dell'art. 95 l.fall, con una pronuncia priva di statuizione sulle spese ed impugnabile in sede collegiale ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall.; con il decreto impugnato, pertanto, Bioenergie sarebbe stata illegittimamente privata di un grado di giudizio e ingiustamente condannata alle spese.

1.2. Il secondo mezzo lamenta, in subordine, violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1965 c.c., per erronea interpretazione dell'atto di transazione.

2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

2.1. Questa Corte, con l'ord. n. 12119 del 13/04/2022, ha già esaminato e risolto le questioni prospettate dalla ricorrente, enunciando principi, pienamente condivisi da questo collegio, che vanno qui ribaditi.

2.2. L'art. 209 l.fall. prevede al primo comma, per le domande tempestive, che "il commissario liquidatore forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande (di rivendica e restituzione) indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte", "lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale" e - dal 19 dicembre 2012 - lo trasmette a mezzo p.e.c. "a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa"; il secondo comma della norma stabilisce invece che "le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore".

2.3. Come osservato nell'ord. n. 12119/022 cit., il secondo comma dell'art. 209 l.fall., così formulato a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007 (ma già in precedenza il terzo comma rinviava agli "artt. da 98 a 103 in quanto applicabili"), è rimasto ad oggi invariato, nonostante i plurimi interventi di riforma della legge fallimentare, non avendo il legislatore avvertito la necessità di modificarne il contenuto - pur a fronte dei dubbi interpretativi emersi in dottrina e in giurisprudenza - nemmeno in occasione della modifica del primo comma ad opera dell'art. 17 del D.L. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012. Esso non può dunque che essere applicato in conformità al suo tenore letterale, n base al quale, "mentre il regime delle domande tempestive ha una sua autonoma disciplina - caratterizzata dalla formazione del passivo in sede amministrativa, con successiva impugnazione in sede giurisdizionale - quello delle domande tardive (analogamente all'intero regime delle impugnazioni dello stato passivo) è individuato mediante rinvio alla normativa fallimentare e segnatamente, per le domande tardive, all'art. 101 l.fall., richiamato per intero e senza alcuna riserva di compatibilità, fatta salva, come visto, la sostituzione del giudice istruttore al giudice delegato e del commissario liquidatore al curatore".

2.4. Sotto il profilo diacronico, questa serie di rinvii deve essere applicata secondo la disciplina *ratione temporis* vigente.

2.5. Pertanto, nelle liquidazioni coatte amministrative già pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, l'insinuazione tardiva di un credito segue il rito ordinario di cognizione contemplato dal previgente art. 101 l.fall. (cui conferisce ultrattività la disposizione transitoria contenuta nell'art. 150 D.Lgs. cit.), sicché il ricorso va presentato al giudice delegato e, in caso di contestazione, va deciso dal Tribunale in composizione collegiale con sentenza, comprensiva della statuizione sulle spese processuali, appellabile e quindi ricorribile per cassazione (v. Cass. 14329/2019; cfr. Cass. 39124/2021).

2.5. Diversamente - posto che l'attuale testo dell'art. 101 l.fall. dispone, al secondo comma, che "Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99" - per le liquidazioni coatte amministrative aperte in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 - come quella per cui è causa, risalente al 2016 - la domanda tardiva deve sì essere indirizzata al commissario liquidatore e da questi valutata nell'ambito di un progetto di stato passivo da depositare nella cancelleria del Tribunale, ma deve comunque essere decisa in udienza da un giudice istruttore, secondo le forme degli artt. 93-97 l.fall. (necessariamente nei limiti di compatibilità, per quanto ciò non sia espressamente previsto), con decreto impugnabile ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall. (v. Cass. 14329/2019).

2.6. Tale lettura è in linea con l'assetto della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dalla legge fallimentare, ove il deposito in cancelleria dello stato passivo delle domande tempestive, formato dal commissario liquidatore, segna il passaggio da una fase di natura amministrativa a una fase di natura giurisdizionale, connotata da un più ampio "statuto di tutela" (Cass. 21216/2017), che accomuna tutti i ricorsi menzionati nel secondo comma dell'art. 209 l.fall., e dunque non solo le impugnazioni, ma anche le domande tardive (così, ancora, Cass. n. 12119 del 13/04/2022, cit. supra).

2.7 Le diverse letture date da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, per cui la domanda tardiva andrebbe trasmessa al commissario liquidatore e da questi decisa in sede amministrativa (piuttosto che dal giudice monocratico), salva la possibilità di impugnare la decisione dinanzi al Tribunale in sede collegiale, ai sensi dell'art. 99 l.fall. - esattamente come per le domande tempestive - potrebbero essere prese in considerazione *de iure condendo*, ma non appaiono convincenti *de iure condito*, sia perché verrebbe a mancare del tutto il senso della "sostituzione" del giudice istruttore al giudice delegato, sia perché anche in passato l'accertamento delle domande tardive non si svolgeva in sede amministrativa, bensì in sede giudiziale, stante il maggior livello di complessità della decisione - tenuto conto dei profili della imputabilità del ritardo o della novità della domanda, spesso implicati - che, come per le impugnazioni, giustifica un maggior grado di giurisdizionalizzazione (così, sempre Cass. n. 12119 del 13/04/2022, cit. supra).

3. Il Tribunale di Udine ha dunque erroneamente ritenuto che le domande tardive debbano essere trasmesse al commissario liquidatore e da questi decise con provvedimento

impugnabile dinanzi al collegio ex art. 99 l. fall., piuttosto che essere decise dal giudice istruttore in sede monocratica, ai sensi dell'art. 95 l.fall.

4. L'avvenuta decisione della causa in sede collegiale, piuttosto che monocratica - con pronuncia di condanna alle spese, non contemplata dall'art. 95 l.fall., e sostanziale eliminazione di un grado di giudizio - comporta la rimessione degli atti al giudice a quo, in quanto il meccanismo della conversione di simili vizi in motivo di impugnazione non opera quando il giudice dell'impugnazione non sia un giudice di merito (Cass., Sez. U., 28040/2008; cfr. Cass. 13907/2014, 16186/2018).

5. La sentenza va quindi cassata con rinvio al Tribunale di Udine in composizione monocratica, per un nuovo giudizio oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

(omissis).